



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 02-02-2017

OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	P
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO – PRESIDENTE: Passiamo all'Ordine del giorno originario, al terzo punto che è diventato quarto per effetto dell'inversione votata nel verbale precedente: "Regolamento per il rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e/o privato a servizio degli esercizi commerciali". La parola va all'Assessore all'Urbanistica.

ASSESSORE TUCCIA : Questo è un Regolamento che, con diverse modifiche, è stato più volte portato in Consiglio Comunale negli ultimi anni. Sono state verificate nei fatti le reali esigenze degli esercenti e di coloro che somministrano alimenti e bevande sul nostro territorio e che fanno richiesta annualmente per l'occupazione del suolo pubblico o privato per l'installazione di pedane, di gazebo o di sedie e tavoli. L'impianto resta molto simile a quello precedente, però abbiamo cercato di eliminare alcuni vincoli sulla base delle esigenze degli esercenti. Visto che alcuni Consiglieri hanno dei suggerimenti da apportare, invito a formularli e condividerli.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Va bene rendere il regolamento più fluido e meno rigido, però va fatta una riflessione sul secondo capoverso dell' art. 4 che recita: "per area pubblica o privata autorizzabile, si intendono l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, oppure, ove non è possibile, in una zona limitrofa a esso, purché abbia una distanza non superiore a 50 metri lineari....". Inizialmente era previsto "20 metri lineari", adesso elevati a "50 metri lineari", ampliamento eccessivo sul quale è opportuno prevedere una valutazione tecnica o un parere, per esempio della Commissione Locale per il Paesaggio, magari un atto finale di valutazione della Giunta, perché può capitare che venga fatta richiesta in un luogo dove per questioni di decoro, architettoniche o per questioni di utilizzo degli spazi, occorra valutarne la convenienza e con questo Regolamento un diniego per l'ufficio diventa difficile.

SINDACO – PRESIDENTE: L'indicazione era anche di ridurre a 35 metri lineari.

CONSIGLIERE STRUMOLO: Si pone anche la questione igienico-sanitaria

ASSESSORE TUCCIA : Condivido e propongo cinque minuti di sospensione per riscrivere congiuntamente il capoverso.

LA SOSPENSIONE VIENE MESSA AI VOTI ED APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

Dopo breve sospensione di cinque minuti, il Vicesegretario procede all'appello dichiarando presenti n. 16 Consiglieri (Assente il Cons. Pacia)

ASSESSORE TUCCIA : Dopo aver accolto la proposta del Consigliere Spagnuolo, integrata con le altre proposte, l'art. 4, secondo capoverso, viene emendato precisando che la distanza è non superiore a 30 metri lineari ed inserendo alla fine del capoverso che "il rilascio dell'autorizzazione per un'area non immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale avviene previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio e successiva deliberazione della Giunta Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale :

- ⊕ n. 28 del 14/12/2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento per il posizionamento di gazebo, pedane, tavoli e/o sedie su aree pubbliche antistanti gli esercizi commerciali”;
- ⊕ n. 17 del 07/03/2013 con la quale sono state apportate integrazioni al suddetto Regolamento;
- ⊕ n. 9 del 17/03/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento in argomento;

Considerato che si rende necessario andare a disciplinare ma soprattutto coordinare le diverse strutture e arredi per la somministrazione di alimenti e bevande posizionate lungo le strade della Città per gli scopi commerciali con particolare riferimento:

- ⊕ all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico o privato, qualora trattasi di gazebo, per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade cittadine;
- ⊕ all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- ⊕ alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- ⊕ alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- ⊕ al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città;

Rilevato che il Settore Tecnico e SUAP hanno elaborato una proposta di adeguamento del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e/o privato a servizio degli esercizi commerciali, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato lo schema di Regolamento composto da n. 30 articoli, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi del D.L. n. 174/12 convertito in Legge n. 213/12 dai Responsabili del III, IV e V Settore;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con votazione unanime sulla proposta in atti come emendata

DELIBERA

di approvare il Regolamento come emendato per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e/o privato a servizio degli esercizi commerciali composto da n. 30 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-02-2017

Dal Municipio, li 16-02-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 16-02-2017

Il Segretario Generale

COMUNE DI ATRIPALDA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO I

Principi ed istituti generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne, su suolo pubblico e private, qualora trattasi di gazebo, antistanti e/o limitrofi agli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo art. 2.

Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività principali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, poste in essere da esercizi pubblici, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica o privata, qualora trattasi di gazebo, antistante e/o limitrofa ad essi, nel caso in cui si intenda attrezzarla con strutture e/o arredi, secondo quanto di seguito specificato.

L'ambito di applicazione coincide con tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture e gli arredi per la somministrazione di alimenti e bevande posizionate sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- 1) all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico o privata, qualora trattasi di gazebo, per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
- 2) all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- 3) alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- 4) alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- 5) al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- ≡ **per esercizio commerciale autorizzabile**, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificati, ai sensi della Legge n. 287/91;

- ≡ **per area pubblica o privata autorizzabile**, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, oppure, ove non è possibile, in una zona limitrofa ad esso, purché abbia una distanza non superiore a 30 metri lineari, insistente su area pubblica e/o privata qualora trattasi di gazebo e/o pedana con paraventi, non situata su sede stradale, che, attrezzata con strutture e/o arredi, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della Legge n. 287/91; il rilascio dell'autorizzazione per un'area non immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale avviene previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio e successiva deliberazione della Giunta Comunale”.
- ≡ **per occupazione stagionale**, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- ≡ **per occupazione temporanea**, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- ≡ **tavoli e sedie** si intendono gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per **per** la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, complementare l'esercizio commerciale, circoscritta;
- ≡ **tavoli e sedie con ombrelloni** si intendono gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, complementare l'esercizio commerciale, circoscritta nella quale sono posizionati degli ombrelloni sovrastanti;
- ≡ **per pedana** si intende una struttura con altezza variabile fino ad un massimo di 0,40 metri sulla quale sono posizionati tavoli e sedie per la consumazione degli alimenti entro un'area pubblica, complementare l'esercizio commerciale; Qualora la pedana non sia inserita nella struttura del paravento e/o del gazebo la stessa dovrà essere opportunamente delimitata da parapetti o altra tipologia di arredo ai fini della sicurezza degli avventori di altezza massima di metri 1,00 dalla quota di calpestio della pedana;
- ≡ **per paravento** si intende il manufatto strutturale, ^{posto sull'area pubblica e/o privata} antistante e complementare l'esercizio commerciale, ^{costituito da pedana e pannelli} laterali trasparenti la cui altezza massima non potrà superare metri 2,20 dalla quota di calpestio della pedana e che il primo metro può essere realizzato in materiale opaco e non trasparente;
- ≡ **per gazebo :**
 - si intende il manufatto strutturale, costituito da pedana e copertura superiore, posto sull'area pubblica e/o privata antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Titolo III, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come esplicitate ai punti successivi;
 - per precarietà di gazebo, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati; L'ancoraggio di

tali strutture può avvenire con zavorratura e/o tassellatura degli stessi al suolo a condizione che dopo la rimozione sia effettuato il ripristino dello stato dei luoghi;

- per temporaneità dei gazebo, la durata di sei (6) mesi per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento;

Art. 5 - Procedura di approvazione del presente regolamento

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento.

Il presente regolamento diverrà esecutivo, e pertanto definitivamente applicato, nel momento in cui verrà adottato nella delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento può essere aggiornato e/o modificato nelle sue parti solo con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche e prescrizioni dei paravento

Art. 6 - Precarietà e temporaneità dei paravento

I paravento sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria, da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, purché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente art. 4.

Art. 7 - Tipologia dei paravento

Le caratteristiche del paravento tipo devono quindi essere le seguenti:

- a) deve essere posizionato esclusivamente a ridosso dell'immobile che ospita l'esercizio commerciale, non potrà avere una profondità superiore a ml. 4 e potrà essere coperto solo ed esclusivamente da una tenda a muro compatibile con il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, Elaborato Normativo N1: "Normativa. Sviluppo Operativo del Regolamento Edilizio", TITOLO IV, Capo I, art. 30, comma 7, approvato dal Comune di Atripalda con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana come definita nell'art. 4;
- c) la struttura del paravento, interamente e facilmente amovibile, è composta da pannelli trasparenti con altezza massima di m. 2,20 dal piano di calpestio;
- d) il rivestimento esterno deve essere costituito da materiali compatibili con le caratteristiche indicate dal Piano del Colore per l'Edilizia Storica, ove vigente, in materiale trasparente con il primo metro, dal piano di calpestio della pedana, che può essere realizzato in materiale opaco e non trasparente, la copertura superiore deve essere costituita da materiale impermeabile senza recare messaggi pubblicitari;
- e) l'ancoraggio di tali strutture (pedana e paraventi) può avvenire con zavorratura e/o tassellatura delle stesse al suolo a condizione che dopo la rimozione sia effettuato il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 - Tipologia delle pedane

Le pedane devono essere realizzate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e consentire l'agevole accesso all'area.

Art. 9 - Modello di paravento autorizzabile

I paravento autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6 – 7 e 8; non saranno ammessi altri modelli architettonici sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Art. 10 - Impianti di riscaldamento e norme antincendio

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

TITOLO III

Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo

Art. 11 - Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo

I gazebo sono soggetti ad autorizzazione urbanistico-edilizia, da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria, da parte dell'Ufficio Tecnico competente, purché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente art. 4.

Art. 12 - Tipologia architettonica del gazebo

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate, in accordo, ove vigente, con il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, Elaborato Normativo N1: "Normativa. Sviluppo Operativo del Regolamento Edilizio", TITOLO IV, Capo I, art. 30, comma 7, approvato dal Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale.

Le caratteristiche del Gazebo tipo devono quindi essere le seguenti:

- f) deve essere dimensionato con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un gazebo che abbia superficie non superiore a quella interna dell'esercizio commerciale; la proiezione ortogonale dei moduli rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti ed i gazebi possono essere collocati solo parallelamente alla facciata dell'attività;
- g) l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana come definita nell'art. 4;
- h) la struttura del gazebo, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio metallico o in legno;
- i) il rivestimento esterno deve essere costituito da materiali compatibili con le caratteristiche indicate dal Piano del Colore per l'Edilizia Storica, ove vigente, in materiale trasparente con

il primo metro, dal piano di calpestio della pedana, che può essere realizzato in materiale

la copertura superiore deve essere costituita da materiale opaco e non trasparente, impermeabile senza recare messaggi pubblicitari;

- j) l'altezza massima dei gazebo non può superare i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda dal piano di calpestio della pedana;

Art. 13 - Tipologia architettonica di pedane

Le pedane per l'installazione dei gazebo devono essere realizzate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e consentire l'agevole accesso all'area.

Art. 14 - Modello di gazebo autorizzabile

I gazebo autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 11 – 12 e 13; non saranno ammessi altri modelli architettonici sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Art. 15 - Impianti di riscaldamento e norme antincendio

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

TITOLO IV

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 16 - Occupazione di porzione di marciapiede e/o piazza

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Qualora nella predetta fascia di circolazione insistono sporadiche alberature, pali della segnaletica stradale o altri impedimenti necessita garantire in corrispondenza dei medesimi un passaggio libero di almeno metri 0,90.

Titolo V

Prescrizioni a tutela della sicurezza personale

Art. 17 - Tutela della sicurezza personale

Oltre alle prescrizioni antincendio che gli Uffici vorranno eventualmente adottare, sulla base della valutazione delle singole fattispecie concrete, è comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti, di predisporre impianto di elettricità con messa a terra a norma, in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

Titolo VI

Tributi ed obblighi economici

Art. 18 - Contratto di uso di area pubblica per fini commerciali

I titolari di autorizzazione all'installazione delle attrezzature ed arredi di che trattasi, preliminarmente al rilascio del permesso, saranno tenuti, a pena di mancato rilascio dello stesso, a dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 - Deposito cauzionale

Non è previsto alcun deposito cauzionale ma l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al richiedente l'autorizzazione all'installazione, il risarcimento per eventuali danni.

Titolo VII

Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 20 - Presentazione della domanda

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di gazebo deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento di tavoli e sedie, di pedana e di paraventi deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive. L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV.

Art. 21 - Esame dell'istruttoria e rilascio della autorizzazione

Il R.U.P. procede all'istruttoria dell'autorizzazione già completa di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e autocertificativa, in modo tale che si possa esprimere nell'immediatezza il rispettivo parere e/o nulla osta.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o incompletezze, l'istruttoria viene sospesa per la richiesta di regolarizzazione ed integrazione da inoltrare all'interessato, il quale dovrà provvedere entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della stessa a pena di archiviazione del procedimento e rigetto della domanda.

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 22 - Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo e/o pedana con paraventi, avrà durata massima di sei mesi, rinnovabili di volta in volta.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rinnovare l'autorizzazione entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni precedenti la scadenza, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo, la rimozione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione. In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Titolo VIII Sanzioni

Art. 23 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari a € 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo redatto a cura del competente Comando di Polizia Municipale.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Settore competente ai sensi del successivo articolo 27, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16 della Legge 15/07/2009, n. 94, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

Art. 24 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

Tutto quanto disposto nel precedente articolo 23 è, altresì, applicabile in caso di violazione a disposizioni contenute in ordinanze emanate dal Sindaco ovvero dai Dirigenti, nell'espletamento delle rispettive competenze istituzionali, in connessione con le attività commerciali autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 25 – Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile

cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione degli arredi ed attrezzature del tipo pedane, paraventi e gazebo, è revocata nel caso in cui:

- a) il titolare monti attrezzature e/o un manufatto diverso da quello autorizzato;
- b) il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti dal presente regolamento;
- c) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
- e) al di fuori delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) quando il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti installati, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Art. 26 – Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione dei gazebo, pedane, paraventi, tavoli e sedie, o suoi eventuali aventi causa, al termine della autorizzazione medesima ovvero a seguito di revoca del titolo non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla scadenza dell'autorizzazione ovvero dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 23 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, sempreché interessato, la stessa autorizzazione nell'anno successivo, costituendo la violazione de quo motivo pregiudiziale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

Art. 27 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori

Per le violazioni di cui al presente titolo e per i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente è il Responsabile del SUAP.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia a norma dell'art. 13 della 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi all'attività disciplinata dal

presente regolamento possono essere svolte da soggetti appositamente incaricati. Il

Responsabile del III Settore può abilitare, con apposito atto di nomina, propri dipendenti a svolgere dette funzioni e compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali connesse al regolamento medesimo.

Art. 28 – Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze – ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni a disposizioni del presente regolamento pervengono al SUAP.

Titolo IX Norme transitorie e finali

Art. 29 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

Sono fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda la tipologia strutturale, i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati, per gazebo e pedane, negli anni precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalla tipologia ivi prescritta.

Detti operatori, tuttavia, hanno l'obbligo di adeguarsi al modello di cui al presente regolamento entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

In ogni caso, gli operatori autorizzati negli anni precedenti al posizionamento di arredi di tavoli e sedie dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento immediatamente all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 30 – Disposizione finale

Il presente regolamento, con i suoi allegati, sarà valido ed efficace con l'emanazione della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del

principio di gerarchia delle fonti.

In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.